

STATUTO

**CONSORZIO SOCIALE
SERVIZI QUALIFICATI ONLUS
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ERICE TP VIA CONV S.
FRANCESCO DI PAOLA 56
Numero REA: TP - 185658
Codice fiscale: 02634810812
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-08-2023 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO CONTENENTE LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL
CONSORZIO

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione) - È costituito un consorzio di cooperative sociali, ai sensi della normativa vigente e in particolare ai sensi dell'art.8 della legge 381/91, con sede nel comune di Trapani, in forma di Società Cooperativa Sociale denominato: "Consorzio Sociale Servizi Qualificati ONLUS Società Cooperativa Sociale " siglabile in "C.S.Q. Società Cooperativa Sociale".

Il Consorzio potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata) - Il Consorzio ha durata fino al 2100, prorogabile con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II: SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico) - Il Consorzio si ispira ai principi della mutualità, della solidarietà sociale, del rispetto

della persona, principi che sono alla base della cooperazione mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Il Consorzio opera senza fini di lucro con strumenti imprenditoriali per l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini; incrementa le capacità di rispondere ai bisogni del territorio e di promuovere processi di inclusione sociale, creazione di capitale sociale, distribuzione più equa delle opportunità.

Il Consorzio è luogo di condivisione, scambio e confronto tra soggetti che hanno scelto di svolgere una parte significativa della propria azione di impresa in modo integrato con altri soggetti di imprenditorialità sociale.

Principi costitutivi del Consorzio sono:

- la ricerca e la promozione di innovazione imprenditoriale e organizzativa;
- l'integrazione delle risorse umane, economiche e di Know how dei soci per meglio rispondere ai bisogni del territorio e agli interessi della collettività;
- la creazione e il consolidamento dei legami fiduciari e del capitale sociale sia tra i soci che nella collettività;
- i processi di qualità.

Il Consorzio si riconosce come parte del movimento cooperativo e opera attivamente per definirne gli orientamenti, etici, strategici e organizzativi.

Il Consorzio può operare anche con terzi.

Il Consorzio, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale; persegue un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e

all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Il Consorzio intende realizzare i propri scopi sociali, operando prevalentemente su tutto il territorio della Regione

Sicilia ma anche a livello extra regionale e nazionale mediante la costituzione di partenariati stabili con altri soggetti che operano nei medesimi settori di attività ed attivando tutto il sistema delle relazioni attivato dalle proprie cooperative associate.

Il Consorzio, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, ispira il proprio comportamento imprenditoriale ai principi etici deliberati dall'assemblea dei soci o integrazioni.

Art. 4 (Oggetto sociale) - Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto:

- a) istituzione, promozione, organizzazione, in proprio e non, di servizi sociali (comunità alloggio, case famiglia, casa di riposo, centri residenziali e semi residenziali, attività domiciliari, centri di attività protetta, centri sociali, case albergo, centri diurni, centri per anziani, tossicodipendenti, minori in difficoltà, detenuti in fase post detentiva e famiglie di detenuti;
- b) organizzazione e gestione di servizi da articolare per favorire l'integrazione scolastica di minori

portatori di handicap, la prevenzione ed il recupero del disadattamento scolastico, del disagio minorile e dell'abbandono scolastico; per

favorire la socializzazione di individui portatori di handicap o di soggetti socialmente disadattati; per realizzare attività di sostegno didattico in orario post scolastico; per realizzare forme di aiuto post preventivo che tengano conto delle esigenze globali delle persone, delle famiglie e delle comunità in difficoltà; per svolgere attività ricreative per l'integrazione e per la formazione professionale di soggetti in difficoltà;

c) istituzione e gestione di asili nido, scuole materne, attività parascolastiche, nonché di servizi ausiliari di collocamento; assistenza e orientamento a bambini, garantendone la cura e la salvaguardia, tenendo sempre presenti gli aspetti educativi e pedagogici;

d) assistenza domiciliare ad anziani, minori e disabili; l'assistenza sociale e accompagnamento rivolto a bambini, giovani, anziani, disabili, portatori di handicap, gestanti, ragazze madri e in generale soggetti svantaggiati che necessitano di cure e sorveglianza e di assistenza psicologica e morale; assistenza e cure specialistiche, riabilitazioni sociali, domiciliari e/o presso ospedali, case di cura, case di

riposo per anziani, minori handicappati, tossicodipendenti, nonché in tutti gli spazi integrati nei vari settori (scuole, trasporti, tempo libero, soggiorni, vacanze integrate, animazione culturale);

e) servizi di educativa di strada ed educativa domiciliare;

f) servizio mensa;

g) intervento a favore di famiglie bisognose, famiglie di detenuti, vittime del delitto, di detenuti nella fase post penitenziaria;

h) gestione di comunità/centri/alloggi per l'accoglienza di immigrati e stranieri;

i) erogazione di servizi ed attività di accoglienza per gli immigrati;

l) gestione, in proprio o mediante affidamento a terzi, di tutti i servizi connessi all'accoglienza (mensa, trasporti, assistenza socio sanitaria etc.);

m) organizzazione di attività e progetti per l'integrazione culturale e l'inserimento lavorativo degli stranieri;

n) insegnamento della lingua italiana agli stranieri;

o) organizzazione di corsi di formazione, tirocini ed iniziative di inserimento lavorativo per stranieri;

p) realizzazione di servizi di politica attiva e del lavoro, mediante la creazione e gestione di agenzie di collocamento

private, servizi di formazione e orientamento, attività di selezione e tutoraggio, con particolare attenzione ai soggetti di cui all'art. 4 della L. n. 381/1991;

q) gestire in proprio ed offrire servizi di promozione, assistenza, consulenza alle iniziative di nuova imprenditorialità giovanile anche attraverso forme cooperative;

r) organizzare e/o gestire attività di orientamento scolastico e professionale nonché corsi di formazione e/o di aggiornamento professionale;

s) valorizzare il settore dell'informatica, della telematica e dei servizi in generale, in vista del raggiungimento degli scopi sociali;

t) promuovere la pubblicazione di periodici, riviste e, più in generale, di iniziative editoriali finalizzate all'informazione e alla divulgazione delle problematiche riguardanti

prevalentemente le politiche sociali e le politiche attive del lavoro, nonché gestire biblioteche ed emeroteche;

u) organizzazione di corsi e servizi per la formazione professionale in obbligo scolastico e per adulti;

v) attività di orientamento al lavoro;

z) la gestione di scuole di ogni ordine e grado, di centri professionali e di ogni altra tipologia di ente educativo e/o socio – educativo;

x) gestione di corsi e servizi universitari, la partecipazione e la istituzione di università, campus universitari;

w) ogni altra attività connessa e/o strumentale;

y) istituzione e gestione di consultori familiari, corsi di orientamento scolastico e professionale, corsi di formazione e aggiornamento di personale educativo;

j) gestione servizi di segretariato sociale di consulenza;

aa) organizzazione e gestione, in proprio e non, di aziende agricole, forestali, florovivaistiche;
bb) organizzazione gestione di attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli, in proprio o acquistati;
cc) lavorazione agricola a favore di terzi con mezzi propri;
dd) commercializzazione dei propri prodotti;
ee) attività di promozione e gestione di servizi culturali, ricreativi, agrituristici e di turismo sociale;
ff) la cura, il restauro e la ristrutturazione di monumenti, reperti archeologici e manufatti ceramici, il consolidamento di edifici e strutture murarie, l'organizzazione e la gestione di campagne di scavi archeologici e di connessi campi scuola;
gg) la realizzazione, su incarico della Pubblica Amministrazione e/o di persone fisiche o giuridiche, di lavori di aggiornamento catastali, di fotogrammetria, stereofotogrammetria, fotointerpretazione, lo studio e l'esecuzione di materiale cartografico e l'organizzazione di servizi connessi ai censimenti, studi, ricerche, perizie estimative, arbitrati, programmazioni del settore archeologico e topografico, forestale, faunistico - venatorio, ambientale, urbanistico;
hh) censimento delle terre incolte ed indagini conoscitive del patrimonio zootecnico, attraverso la concreta individuazione dei terreni incolti o insufficientemente coltivati a norma delle leggi vigenti e suscettibili di ripresa della coltivazione ed attraverso la determinazione della consistenza e del tipo degli allevamenti zootecnici, con riferimento al tipo di allevamento ed alla loro destinazione;
ii) ottenere la concessione di terreni da parte di Pubblica Amministrazioni nonché di privati o di Enti, a norma delle leggi vigenti, elaborare e presentare agli organi competenti piani di sviluppo e trasformazione delle vocazioni colturali dei terreni, effettuare la sperimentazione agraria e la promozione di ogni attività connessa con l'incentivazione della produzione in agricoltura, esercitare tutte le varie forme di attività agroturistiche, con l'installazione di impianti venatori riserve di caccia nelle aziende sociali ed in terreni presi in affitto;
ll) esercitare l'allevamento del bestiame di animali di bassa corte, nonché di lombrichi, di lumache e di anellidi in genere, esercitare le costruzioni di mangimifici e di impianti zootecnici sociali, allevamenti e produzioni in serra di fiori, piante ed ortaggi;
mm) compiere tutte le operazioni inerenti alle coltivazioni in serra, coltivare frutteti, agrumeti e piante ortive curando la commercializzazione, la trasformazione e conservazione del prodotto, istituire vivai, curare la produzione e la commercializzazione dei prodotti del suolo e per il suolo, esercitare l'importazione di animali da macello, da allevamento e da lavoro;
nn) acquistare terreni per l'esercizio delle attività di cui al presente oggetto sociale, acquistare e distribuire generi di consumo di ogni specie creando spacci di vendita, prendere in affitto terreni (per un tempo non superiore alla cooperativa) sia al fine di realizzare dimensioni aziendali economicamente valide, specie in mancanza di sufficienti adesioni dei proprietari dei fondi circostanti, assumere i lavori di sterro, la costruzione di strade, di canali, di case ed altro occorrente il miglioramento e la trasformazione dei terreni; oo) curare l'impianto e la gestione delle industrie accessorie all'agricoltura, curare la raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici, gestire l'impianti e le opere costruite a totale carico della Regione Siciliana e dello Stato, per la conservazione, la manipolazione e la selezione dei prodotti agricoli, curare ed esercitare la difesa delle piante, dei prodotti agricoli e del bestiame dai parassiti e da qualsiasi malattia, mediante i procedimenti e i mezzi previsti dalle leggi vigenti, acquistare concimi chimici;
pp) favorire ed incrementare la meccanizzazione agricola costituendo un apposito parco di macchine agricole ed automezzi

di proprietà della cooperativa;
qq) aderire a consorzi di cooperative tra produttori agricoli ed allevatori; istituire una o più macellerie per la vendita al pubblico di carni di animali da macello: esercitare la itticultura;
rr) acquisire appalti pubblici e privati per la realizzazione e gestione e manutenzione di parchi, riserve, forestazione, rimboschimenti, verde urbano, nonché per la costituzione, gestione e manutenzione di impianti ed attrezzature sportive e quanto altro anche se non espressamente indicato sia connesso all'attività e la realizzazione di cui al presente oggetto sociale;
ss) istituire, costruire, acquistare o affittare strutture ricettive, attrezzature ed impianti atti al conseguimento degli scopi sociali;
tt) provvedere alla istituzione e gestione dei pensionati, collegi, alberghi, ostelli, case di riposo, case per ferie, aziende agrituristiche, campeggi, di piazzole di sosta per roulotte e carovan, di case per foresteria e di strutture ricettive in genere, nonché di mense, ritrovi, bar, chioschi, discoteche, pub, lidi balneari;
uu) svolgere attività di ristorazione e somministrazione pasti;
vv) prendere in affitto e/o acquistare collegi, alberghi e ogni altro edificio per lo svolgimento dell'attività turistico
– ricettiva;
zz) gestire attività di noleggio di natanti e/o di imbarcazioni da riporto, svolgere attività di supporto alla nautica da riporto inclusa l'assistenza ed il rimessaggio;
xx) provvedere alla promozione organizzazione e allestimento di mostre artigianali, fiere, congressi, manifestazioni sportive e culturali;
ww) la vigilanza, anche antincendio, ed il controllo del territorio, con particolare riguardo alle aree di interesse archeologico ed alle aree boschive e naturali in genere;
yy) la realizzazione e gestione delle aree di interesse archeologico e naturalistico del territorio – ivi comprese le zone interessate da scavi archeologici – musei, mostre permanenti, sagre e fiere, parchi tecnologici ed ogni altro tipo di bene culturale;
jj) organizzare una efficace rete promozionale che, in collaborazione anche con agenzie di viaggio italiane ed estere, possa controllare e disciplinare il flusso turistico interessato alle aziende alberghiere e distribuito tra esse in relazione alle loro esigenze;
aaa) installare box e/o uffici di ricezione ai terminali delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e autostradali, per promuovere iniziative a sostegno degli associati e di terzi, per offrire informazione turistica e prenotazione alberghiera; bbb) assumere ed esercitare funzioni di commissaria per conto terzi per l'acquisto e comunque l'approvvigionamento delle merci che formano oggetto del commercio dei soci stessi e di terzi, di arredi, di accessori, di macchine e in genere di strumenti necessari per lo svolgimento della loro attività; ccc) assistere i soci nell'esercizio della loro attività commerciale, organizzando ogni opportuna forma di consulenza, di istruzione professionale e partecipando ad iniziative tendenti a raggiungere lo scopo di una più alta qualificazione della categoria;
ddd) organizzare e offrire accoglienza, accompagnamento, animazione e servizi turistici per persone disabili, anziani e minori;
eee) istituire e gestire servizi di biglietteria, fotocopie, rilegatoria, elaborazione di testi ed immagini, ricevitorie con gestione di lotterie nazionali e pronostici, vendita di quotidiani e periodici;
fff) organizzare e realizzare attività di animazione e ricreazione ludica per l'infanzia nonché realizzare attività formative in funzione didattica ed educativa per minori;
ggg) organizzare attività di studio, di censimento, di promozione di siti di particolare valore turistico, storico e ambientale, anche con la realizzazione di films e documentari;
hhh) organizzare e realizzare attività finalizzate alla ricezione del turismo culturale che prevedono anche campi di scavi archeologici, di manutenzione aree archeologiche o di siti di grande interesse storico – ambientale;

iii) diffondere via Internet dati turistici sulle varie località; organizzare e realizzare attività di animazione nelle
varie espressioni dell'arte scenica (teatro, prosa, ecc.);
III) istituire centri culturali multimediali per la
ricerca di metodologie didattiche innovative, lo sviluppo
di attività imprenditoriali e la gestione di attività
ricreative giovanili;
mmm) l'esecuzione di lavori stradali e la manutenzione stradale, la realizzazione e la manutenzione di
spazi a verde,
lavori di segnaletica stradale (orizzontale e verticale),
cartellonistica, realizzazione e gestione di impianti e servizi concernenti la raccolta differenziata dei
rifiuti presso
gli Enti Pubblici e privati e/ o presso ditte private;
nnn) la realizzazione e la gestione di agenzie di recapiti e
di spedizioni, di servizi di affissioni di manifesti pubblicitari ed attività di volantinaggio, di accertamento e
riscossione di tributi, di lettura di contatori;
ooo) il trasporto di persone o cose di qualsiasi natura e
specie per conto proprio o di terzi; la gestione di parcheggi
su strutture demaniali o private;
ppp) l'organizzazione e la gestione di incontri, seminari,
conferenze, congressi, fiere, mostre, tornei per conto di Enti Pubblici e privati riguardanti il settore
forestale, ambientale ecologico, culturale ricreativo e sportivo, nonché
l'organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale, management, informatica, lingue e di
altro tipo secondo
le leggi regionali, nazionali e comunitarie vigenti;
qqq) pulizie e manutenzioni ordinarie e straordinarie di locali pubblici, privati, condominiali e di
appartamenti;
rrr) servizi di lavanderia industriale, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di ambienti pubblici
e
privati; sss) disbrigo pratiche, richieste e ritiro
certificati e documenti, richieste e ritiro farmaci ed
esami clinici, spese alimentari e varia, spedizione a mezzo
posta e corriere, trasporto di cose e persone con propri
mezzi;
ttt) attività di pasticceria, gelateria, panificazione, ristorazione ed altre lavorazioni artigianali;
uuu) operare nell'area del riciclaggio di impianti,
parti, componenti ed accessori;
vvv) ritiro, riparazione e vendita di generi vari tra cui abbigliamento, mobili, oggetti da rigattiere,
elettrodomestici,
veicoli;
zzz) raccolta e trasporti rifiuti solidi urbani e frazioni
separate raccolte in modo differenziato;
xxx) spazzamento di rifiuti urbani esterni;
www) stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in stazione di trasferimento e di materiale proveniente
da raccolta
differenziata di rifiuti solidi urbani in conto di terzi,
anche con gestione di isole ecologiche comunali e consortili
e di discariche;
yyy) preselezione di rifiuti solidi urbani;
jjj) produzione di compost derivato da rifiuto;
aaaa) recupero, trasporto. stoccaggio e vendita di rifiuti da
imballaggio;
bbbb) commercio e intermediazione di rifiuti, realizzazione e
gestione in proprio e conto terzi di impianti per
smaltimento e recupero di rifiuti solidi urbani e speciali
tra i quali carta, cartone, metalli, plastiche, organico,
tessili, legno, vetro, nonché di impianto di depurazione;
cccc) demolizione di autoveicoli, motoveicoli, biciclette;
dddd) smontaggio di oggetti e di impianti, sia in serie
che in prototipo in particolare basate su tecnologie
particolari; eeee) stoccaggio e smaltimento di rifiuti
speciali derivanti da attività sanitarie;
ffff) realizzazione di servizi di supporto e di consulenza
tecnico – amministrativa, legale, organizzativa,
progettuale, e quanto altro necessario, ivi incluso il
sostegno finanziario, alle associate per migliorare la loro
efficacia operativa;

gggg) realizzazione di attività di studio, ricerca e formazione, marketing, anche in collaborazione o con il sostegno di soggetti pubblici e privati, volti a promuovere ed accrescere la conoscenza dell'universo cooperativo, nonché a realizzare specifiche conoscenze, competenze e professionalità fra i soci, quanti partecipano alla attività delle associate o fra terzi;

hhhh) organizzazione di corsi per la formazione delle figure previste dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da ulteriori leggi di settore in materia di sicurezza;

iiii) attività di sensibilizzazione e informazione sui temi connessi all'oggetto sociale, anche in collaborazione con istituti scolastici di ogni ordine e grado;

llll) organizzare e/o gestire ricerche, studi, analisi di mercato, stages, seminari, convegni, indagini, elaborare dati statistici che forniscano un costante quadro della situazione dell'ambiente sociale economico, culturale, al fine di evidenziare le possibilità che il territorio, con realizzazione di censimenti in proprio o conto terzi e la realizzazione di archivi manuali o informatici;

mmmm) realizzazione di iniziative e servizi volti a favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle associate, anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi prodotti e servizi;

nnnn) attuazione, direttamente e per il tramite delle associate, di iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli altri soggetti pubblici e privati sui problemi della emarginazione;

oooo) coordinamento del rapporto con gli enti pubblici, con specifico riguardo a tutte le iniziative di carattere globale e programmatico;

pppp) promozione del sorgere di nuove iniziative cooperative solidaristiche;

qqqq) svolgimento di attività di collegamento e coordinamento fra i servizi delle associate;

rrrr) attività di general contractor a favore dei soci; ssss) l'offerta dei servizi ai soci;

tttt) attività di fund raising;

uuuu) gestire attività di formazione professionale e addestramento, in tutti i settori di interesse del presente statuto ivi compresa l'agricoltura, realizzate anche con l'ausilio di enti pubblici e di tutti gli enti competenti, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica, nonché specifiche competenze e professionalità;

vvvv) attuare, sia direttamente che tramite i propri soci, iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione di cittadini e degli enti pubblici, anche con attività editoriali quali pubblicazioni di libri, opuscoli, riviste, video, compact disk e altro;

zzzz) predisporre marchi e denominazioni sociali specifiche e depositare brevetti;

xxxx) servizi sanitari, poliambulatori medico specialistici, centri benessere e similari, gestione di R.S.A. per anziani; www) svolgimento di tutte le attività connesse con quelle prima descritte, per il raggiungimento dei fini statuari, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere;

yyyy) promozione e gestione di servizi di accoglienza ed integrazione rivolti a richiedenti asilo e rifugiati; promozione e gestione dei servizi di accoglienza, assistenza, educazione, formazione ed integrazione delle persone immigrate, minori e/o adulte;

jjjj) l'esecuzione di servizi di facchinaggio, di traslochi e di trasporti sia per soggetti pubblici che per soggetti privati;

aaaa) l'esecuzione di scavi a sezione obbligatoria e non, di lavori di sbancamento, di rinterrì, di movimento terra, di lavori edili, stradali, di costruzione e manutenzione di edifici civili, industriali, monumentali, completi di opere connesse ed accessorie, di opere speciali in cemento armato, di demolizioni e sterri, di lavori di tinteggiatura e di verniciatura, di posa in opera di isolamenti termici, acustici ed antincendio, di lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione, di lavori stradali e di interni, di lavori di segnaletica e di pavimentazione stradale, di lavori di ristrutturazione e di manutenzione di complessi residenziali;

bbbbb) cura, manutenzione e pulizia di: stabili, mezzi di trasporto, parchi, spiagge, giardini pubblici e privati, verde attrezzato, fasce boschive e riserve naturali, di strutture di servizio (lidi, parcheggi ecc...), cabine telefoniche, e di tutti gli impianti e le strutture di servizio pubblico e privato; lavori di manutenzione rete fognaria e stradale; manutenzione edifici comunali;

cccc) attività di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione in ambienti e strutture pubbliche e private;

dddd) servizi infermieristici, di riabilitazione, medico - ospedalieri, telemedicina, teleassistenza, telesoccorso;

eeee) organizzazione di attività culturali e di servizio a favore delle persone emigrate all'estero;

ffff) mediazione culturale, portierato sociale, housing, mediazione familiare, sportelli famiglia;

gggg) attività di formazione di ogni ordine e grado, istruzione professionale, sia nel settore pubblico che privato;

hhhh) gestione di centri scolastici, istituti di formazione, centri studi ed altri presidi culturali e formativi;

iiii) formazione continua in sanità; formazione ed educazione continua in medicina - ECM con prevalenza dell'attività formativa/scientifica. La cooperativa potrà svolgere anche attività di tipo organizzativo congressuale nelle medesimo settore;

llll) organizzazione e svolgimento di attività e corsi di formazione gli stranieri e richiedenti asilo;

mmmm) organizzazione e svolgimento di attività di alfabetizzazione linguistica per gli stranieri e mediazione culturale;

nnnn) organizzazione e gestione di seminari, corsi formativi/informativi, laboratori, volti a diffondere competenze interculturali e/o interdisciplinari e/o interetniche anche con l'intervento di soggetti esperti;

oooo) istituzione, gestione e realizzazione di corsi di orientamento scolastico e professionale, di qualificazione e riqualificazione, corsi di formazione e aggiornamento di personale educativo, sanitario e non;

pppp) assistenza igienico - personale dei soggetti portatori di handicap in tutti i contesti educativi e sociali, nonché l'attività di tutoraggio ed accompagnamento;

qqqq) l'assistenza a favore dei minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria;

rrrr) la gestione di iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi e di interventi ed al sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà;

ssss) assistenza fisioterapica, chinesiterapia e riabilitativa in genere; all'uopo la società potrà fornirsi di tutte le attrezzature idonee e necessarie per il conseguimento delle finalità citate;

tttt) l'assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro di handicappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti, detenuti nella fase post penitenziaria ed altre tipologie di persone deboli nel mercato del lavoro;

uuuu) la progettazione in ambito sociale;

vvvv) servizi di dattilografia e fotocopiatrice, traduzioni ed interpretariato, servizi di segreteria, pubbliche relazioni, studi e ricerche di settore;

zzzz) gestione dei servizi educativi in materia ambientale ed ecologica;

l) ogni attività accessoria e complementare ai servizi indicati nell'oggetto sociale che favoriscono il lavoro giovanile;

wwwww) organizzazione e gestione di soggiorni climatici per anziani, vacanze per minori portatori di handicap, vacanze - studio, turismo per disabili, turismo per famiglie con bambini, gemellaggi;

yyyy) promozione ed organizzazione di attività sportive, culturali, ricreative e fieristiche di ogni ordine e genere; j) attività di consulenza, ricerca e progettazione sulle materie presenti nell'oggetto sociale della società;

aaaaa) servizi di collocamento privato e somministrazione di lavoro interinale.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme

di legge il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi

sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Il Consorzio potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Il Consorzio può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Il Consorzio si impegna nel Servizio Civile Nazionale, per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani attraverso la difesa della Patria, con

mezzi ed attività non militari, favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, la tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli.

TITOLO III: I SOCI

Art. 5 (Soci) - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci altre cooperative, consorzi, enti, soggetti pubblici, imprese sociali, associazioni ed imprese che

intendono condividere operativamente le finalità e le attività Promosse dal Consorzio.

La base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore al 70%, da cooperative sociali e/o loro consorzi.

Non possono essere soci enti in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 6 (Domanda di ammissione) - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, sede, oggetto sociale, data della costituzione;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
- d) i motivi della richiesta;
- e) l'indicazione delle attività svolte;
- f) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- g) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal Presidente i seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
- certificato di iscrizione al registro prefettizio o equivalente;
- copia del bilancio dell'ultimo esercizio;

- ogni altro documento che l'Organo Amministrativo del Consorzio ritenga utile ed abbia richiesto. Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo statuto degli enti associati dovrà essere data comunicazione al Consorzio entro 30 giorni dalla avvenuta approvazione della modifica stessa.

Il Socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nel Consorzio prima del quale non è ammesso il recesso.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi dei soci) - Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal

Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio) - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Art. 9 (Recesso del socio) - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,

il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con

la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 10 (Esclusione) - L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di

accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 60 giorni, se non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
e) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente il Consorzio o fomenti dissidi o disordini tra i soci;
f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.
Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione) - Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto al Consorzio a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 12 (Liquidazione della quota) - I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.26, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545-quinquies, terzo comma, del codice civile. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) - La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.19, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, il Consorzio può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

SOCI SOVVENTORI

Art. 14 (Soci sovventori) - Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della

legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 15 (Conferimento e azioni dei soci sovventori) - I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 500 ciascuna .

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero 5.

Art. 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori) - Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 24. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 17 (Deliberazione di emissione) - L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata

con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori, unitamente a quelli degli eventuali possessori di titoli finanziari partecipativi, non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba

procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 18 (Recesso dei soci sovventori) - Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in

sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del

rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO IV: AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO

Art. 19 (Azioni di Partecipazione Cooperativa) - Con deliberazione dell'assemblea, il Consorzio può adottare procedure

di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92.

In tal caso il Consorzio può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di € 500,00.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, alle imprese

associate o alle imprese che le partecipano.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle

Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 20 (Assemblea speciale) - L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale

valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene

convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela

gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Art. 21 (Recesso) - Oltre che nei casi previsti dall'art.

2437 codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO V: (Strumenti finanziari e obbligazioni)

ART.22 (Emissione di strumenti finanziari) - Ferme restando

le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, il

Consorzio può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo le regole fissate dal presente capo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale

vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

L'assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2526 codice civile, con modifica dell'atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.

ART.23 (Conferimento, apporto e imputazione degli strumenti finanziari) - I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni

in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 500,00 ciascuna.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

ART.24 (Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di strumenti finanziari) - Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione.

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme

dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di

strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per

legge ed il numero di voti da essi portato.

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione

dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 del codice civile.

I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

ART.25 (Trasferibilità dei titoli) - Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso

deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

ART.26 (Recesso dei possessori di strumenti finanziari) - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,

ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto il recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di

durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore

nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un

importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota

parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla

deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore

titolare degli strumenti finanziari.

TITOLO VII: PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 27 (Elementi costitutivi) - Il patrimonio della

società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore minimo pari a € 500,00;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il

valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci

receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 28 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione) - Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera

raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 7

con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei

Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Art. 29 (Bilancio di esercizio) - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera il Consorzio, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea

dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.

59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.

Il Consorzio può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 30 (Ristorni) - L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ritorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La ripartizione del ritorno ai singoli soci, dovrà essere

effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori.

TITOLO VIII: ORGANI SOCIALI

Art. 31 (Organi) - Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) L'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 32 (Assemblee) - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della

prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa

validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 33 (Funzioni dell'Assemblea) - L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
4. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
5. procede alla nomina degli amministratori;
6. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
7. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
8. approva i regolamenti interni;
9. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 29.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano

alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 c.c..

Art. 34 (Costituzione e quorum deliberativi) - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che

straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 35 (Verbale delle deliberazioni e votazioni) - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea

straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 36 (Voto) - Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 30 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno

può rappresentare per delega più di un altro socio avente diritto al voto.

Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1 socio.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge.

Non è ammesso il voto segreto.

Quando si tratta di deliberare la fusione o lo scioglimento anticipato della società, l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

Restano altresì salve le disposizioni di legge che, per particolari delibere, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 37 (Presidenza dell'Assemblea) - L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 38 (Consiglio di Amministrazione) - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero ovvero da un amministratore Unico, su deliberazione dell'assemblea.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 39 (Compiti dell'Organo Amministrativo) - L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la

gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365 comma secondo del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più

dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento

della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 40 (Convocazioni e deliberazioni) - L'Organo Amministrativo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 41 (Integrazione del Consiglio) - In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 42 (Compensi agli amministratori) - Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.

Art. 43 (Rappresentanza) - Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai

terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali

procure, per singoli
atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative
vigenti al
riguardo. - L'Organo di Controllo, nominato se obbligatorio
per legge, nei casi previsti dall'art. 2543 del codice civile, o se, comunque, nominato dall'assemblea, si
compone
di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.
In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'organo amministrativo e l'organo di controllo devono
specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il con-
seguimento degli scopi statuari e mutualistici.
Si applicano all'organo di controllo le norme previste in materia di competenze e poteri del Collegio
Sindacale delle società per azioni, in quanto compatibili.
L'Organo di controllo, quando nominato, esercita anche il
controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro
istituito
presso il Ministero della Giustizia.
Art. 45 (Controllo contabile) - Nel caso in cui non sia stato
nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti
nel registro
istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo
contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci,
è esercitato ai
sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.
TITOLO X: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
Art. 46 (Liquidatori) - L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più
liquidatori stabilendone i poteri.
Art. 47 (Liquidazione del patrimonio) - In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale
risultante
dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di
Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai
soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.
26, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992,
n.59.
TITOLO XI: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 48 (Regolamenti) - L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal
presente statuto
ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni
per meglio disciplinare il funzionamento del Consorzio. In
tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze
previste per le assemblee straordinarie.
Art. 49 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve
e devoluzione) - I principi in materia di remunerazione del
capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del
patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali
ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.
In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile
la cooperativa:
(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore al-
l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato
di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in
sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due
punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento del consorzio,
l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Art. 50 (Rinvio) - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle
cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal
Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del
codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.
In Trapani, addì 26 luglio 2023

F.to Toto' Restivo
F.to Andrea Di Malta
F.to Paglietta Ales Maria Rita
F.to Filippo Maria Serio

Imposta di bollo assolta in modo virtuale, ai sensi del decreto
Bollo ministeriale del 22 febbraio 2007.
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23, comma 4, del D. Lgs. 07
marzo 2005 n.82, come modificato dall'art.16, comma 12 del D.L. 29
novembre 2008 n.185 (nella forma risultante a seguito della
conversione nella L. 28 gennaio 2009 n.2), che si trasmette ad uso
Registro Imprese.
In Trapani, addi 3 agosto 2023